

Azienda di Servizi alla Persona VALLONI MARECCHIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, RISORSE UMANE, SEGRETERIA E PROTOCOLLO UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI

DETERMINAZIONE N. 59 del 05/09/2025

OGGETTO: Somministrazione di lavoro a tempo determinato per personale educativo.

CIG: B81CDB6808

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione del CDA n. 30 del 19/12/2024 con la quale sono stati attribuiti, a far data dal 01/01/2025, gli incarichi di Elevata Qualificazione come di seguito indicato:

- Dott. Massimo Casadei - Responsabile del Settore Finanziario, risorse umane, segreteria, protocollo;
- Dott. Marco Bartolini - Responsabile del Settore Patrimonio e Appalti;
- Dott.ssa Loretta Discepoli - Responsabile del Settore Servizi alla Persona;
- Dott.ssa Barbara Biondi - Responsabile del Settore Servizi Valmarecchia;

Richiamato l'accordo di cooperazione siglato fra il Comune di Rimini e l'ASP "Valloni Marecchia" per la gestione del servizio di nido per l'infanzia presso le strutture di Via Sacco e Vanzetti (Brucoverde), Via della Rondine (Cerchio Magico) e Via Montechiaro (Aquilotto) Anni educativi 2023/2024-2024/2025-2025/2026-2026/2027-2027/2028, acquisito al protocollo dell'ASP al n. 0002095 del 15/05/2024;

Visto che il Comune di Rimini, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 31/07/2025, ha espresso la volontà di recedere parzialmente dal precitato accordo, avvalendosi dell'opzione prevista all'art. 17 del medesimo, affinché dall'A.E. 2025/2026 transitino nella gestione diretta del Comune i nidi Bruco Verde e Aquilotto e fatto salvo l'accordo per quanto concerne la gestione del nido "Cerchio Magico", per il quale continuerà a resterà pienamente vigente la gestione in cooperazione interorganica tra i due enti e l'Accordo che la regola;

Dato atto che i servizi di nido per l'infanzia di cui al punto precedente si qualificano come servizi educativi e concorrono con la famiglia alla crescita ed alla formazione dei bambini a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. Realizzano, altresì, una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini della promozione della cultura dell'infanzia sul territorio;

Considerato che, ai sensi del sopra citato accordo di Cooperazione per la gestione del servizio di nido per l'infanzia, fra Comune di Rimini e ASP Valloni Marecchia spetta all'ASP l'assunzione e la gestione del personale educativo;

Considerato che, dalla graduatoria scaturita dal concorso per n.11 posti a tempo indeterminato di educatore nido d'infanzia (8.9.2020) del Comune di Rimini, non si è resa disponibile nessuna educatrice;

Atteso che per la gestione dei servizi educativi di cui trattasi, ed in particolare per garantire la continuità educativa e la copertura di ferie, malattie ed altre assenze del personale, è necessario disporre, al fine di giungere alla conclusione dell'anno educativo 2025/2026 oltre all'eventuale centro estivo, di personale educativo ulteriore rispetto a quello già assunto per coprire n. 4 educatrici più le eventuali nuove assenze per ferie e malattie e le eventuali future assenze;

Visti:

- l'art. 36 comma 2 del D. Lgs 165/2001 in merito alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, nei limiti indicati dal medesimo articolo;
- il D. Lgs 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione mercato del lavoro", di cui alla Legge 20/2003 che ha introdotto la nuova disciplina della somministrazione di lavoro a tempo determinato, come integrato e modificato dal D. Lgs.vo 15 giugno 2015, n. 81;

Atteso che, per le surrichiamate necessità dei servizi educativi e stante il carattere di temporaneità, si ritiene di dover ricorrere a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra citati, di dover affidare il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per la fornitura di personale relativamente alle figure di Educatore nido d'infanzia, ex Cat. C1 Area istruttori, CCNL Funzioni Locali per il periodo dal 08/09/2025 al 31/08/2026;

Richiamato l'art. 48 comma 3 del D. Lgs.vo 36/2023 che dispone che restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Visto l'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 (e s.m.i.) per il quale «3. Le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile 2002, n. 101. ...»;

Considerato che alla data odierna non è attiva una convenzione quadro Consip o Intercent-ER avente ad oggetto la prestazione che con la presente determina si intende affidare;

Atteso che, per le esigenze suseposte è stata quantificata una spesa, per il periodo 08/09/2025 - 31/08/2026, di € 139.000,00 + iva di legge;

Richiamati:

- l'Art. 50 comma 1 lett. b) del citato D. Lgs.vo 36/2023, che dispone che le Stazioni Appaltanti procedono ad affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'Art. 17 comma 2, del medesimo D. Lgs.vo 36/2023, che dispone che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che, in ossequio all'Art. 19 e seguenti del D. Lgs 36/2023, il ciclo di vita dei contratti pubblici deve essere gestito con le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale di cui agli Artt. 25 e 26 dello stesso D. Lgs 36/2023;

Atteso che, coerentemente a quanto sopra, è stata creata, tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale Acquistinretepa.it, messa a disposizione dalla Centrale di Committenza Consip S.p.A., una trattativa diretta, relativamente ai servizi di cui trattasi, con l'Operatore Economico STAFF Spa, Agenzia per il Lavoro, con sede legale in Via Parigi, 38 Porto Mantovano (MN), C.F. e P.IVA 02380470209, avente i requisiti di Agenzia per il lavoro, iscritta all'Albo delle agenzie del lavoro e dei soggetti accreditati alle politiche attive, Sezione I, e pertanto abilitata a fornire servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

Visto lo schema di "Foglio Patti e Condizioni" atto a regolamentare l'esecuzione del servizio di somministrazione che è stato allegato al suddetto invito a presentare offerta;

Precisato che il suddetto "Foglio Patti e Condizioni" prevede l'erogazione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, relativamente alle figure di Educatore nido d'infanzia, ex Cat. C1 Area istruttori, CCNL Funzioni Locali, al costo massimo complessivo di € 139.000,00, specificando che detto importo costituisce solo il limite massimo spendibile, in quanto il costo effettivo del contratto sarà dato delle tariffe orarie indicate in detto "Foglio Patti e Condizioni" moltiplicate per le ore effettivamente lavorate, senza previsione di alcun importo minimo garantito per l'Impresa affidataria;

Verificato:

- che la ditta STAFF Spa, Agenzia per il Lavoro, ha presentato la propria offerta economica pari alla base d'asta di € 139.000,00;
- che la ditta sopracitata è in possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dalla normativa;

Ritenuto conseguentemente di affidare alla ditta STAFF Spa, Agenzia per il Lavoro, con sede legale in Via Parigi, 38 Porto Mantovano (MN), C.F. e P.IVA 02380470209, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, relativamente alle figure professionali sopra indicate dal 08/09/2025 al 31/08/2026, al costo massimo complessivo di € 139.000,00 + iva di legge;

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ci non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

Dato atto che nel caso di specie ricorrono le esclusioni dall'obbligo di DUVRI di cui all'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale;

Atteso che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n.36/2023 è il sottoscritto Dott. Massimo Casadei;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la premessa è da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, all'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per le figure professionali indicate in premessa, per il periodo 08/09/2025 – 31/08/2026, al costo complessivo massimo di € 139.000,00 + iva di legge, all'operatore economico STAFF Spa, Agenzia per il Lavoro, con sede legale in Via Parigi, 38 Porto Mantovano (MN), C.F. e P.IVA 02380470209.
- 3) Di dare atto che l'importo di € 139.000,00 + iva di legge, costituisce solo il limite massimo spendibile, in quanto il costo effettivo del contratto sarà dato delle tariffe orarie indicate nel citato allegato "Foglio Patti e Condizioni" moltiplicate per le ore effettivamente lavorate, senza previsione di alcun importo minimo garantito per l'Impresa affidataria.
- 4) Di stipulare il relativo contratto in forma scritta e in modalità elettronica, ai sensi dell'Art. 18 c. 1 del D. Lgs 36/2023, tramite l'utilizzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale Acquistinretepa.it.
- 5) Di dare atto che il costo derivante dalla presente determinazione pari ad € 139.000,00 + iva di legge calcolata esclusivamente sui compensi dell'agenzia per un totale presunto di € 140.980,00, sarà contabilizzato nei conti di cui alla tabella seguente nel Conto Economico anno 2025 e nel Conto Economico anno 2026 secondo il principio della competenza temporale:

Conto di Contabilità economica	Descrizione Conto	Centro di costo ricavo	Oggetto	Soggetto creditore	Importo Totale (compresa IVA)	CIG
40070609	Lavoro interinale e altre forme di collaborazione EDUCATIVI	Nido Cerchio Magico	somministrazione lavoro servizi educativi	STAFF Spa, Agenzia per il Lavoro, C.F. e P.IVA 02380470209	€ 130.000,00	B81CDB6808
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	Nido Cerchio Magico	somministrazione lavoro servizi educativi	STAFF Spa, Agenzia per il Lavoro, C.F. e P.IVA 02380470209	€ 10.980,00	B81CDB6808

- 6) Di procedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale
- 7) Di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010.

Il Responsabile Settore Finanziario, Risorse Umane, Segreteria e Protocollo
Dott. Massimo Casadei
(documento firmato digitalmente)